

REGIONE ECCLESIASTICA CALABRIA

CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA

REGOLAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I La Regione Ecclesiastica

Art. 1

Denominazione, natura e rapporti tra le diocesi

§ 1. La Regione Ecclesiastica Calabria, ai sensi del canone 433 del Codice di Diritto Canonico, è stata costituita ed eretta in persona giuridica canonica pubblica dalla Santa Sede, giusta istanza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), con decreto della Congregazione per i Vescovi, prot. n. 1032/92, in data 4 novembre 1994.

È divenuta, altresì, Ente Ecclesiastico, civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Interno del 16 febbraio 1996 (n. 11), e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 4 settembre 2001 di ristrutturazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche private al n. 8 presso la Prefettura di Catanzaro, con la denominazione "Regione Ecclesiastica Calabria", ai sensi della L. n. 222/1985.

Essa ha sede legale in Catanzaro, viale "Pio X" n. 160, presso il Pontificio Seminario Regionale "San Pio X".

§ 2. Le diocesi della Regione Ecclesiastica Calabria, giusto Decreto della Santa Sede del 30 gennaio 2001 con cui è stato disposto il riordino delle circoscrizioni ecclesiastiche, ai sensi del can. 435 del Codice di Diritto Canonico, sono attualmente suddivise in tre province ecclesiastiche, ognuna delle quali presieduta dal Vescovo Metropolitano che è l'Arcivescovo della diocesi a cui è preposto; le altre diocesi della

metropolia sono suffraganee secondo la seguente articolazione delle circoscrizioni ecclesiastiche:

- Provincia Ecclesiastica di Catanzaro-Squillace: l'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, sede metropolitana, con le diocesi suffraganee di Crotone-Santa Severina e di Lamezia Terme;
- Provincia ecclesiastica di Cosenza-Bisignano: Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, sede Metropolitana, con le diocesi suffraganee di Rossano-Cariati, di Cassano all'Jonio e di San Marco Argentano-Scalea;
- Provincia ecclesiastica di Reggio Calabria-Bova: Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, sede Metropolitana, con le diocesi suffraganee di Locri-Gerace, di Mileto-Nicotera-Tropea e di Oppido Mamertina-Palmi.

§ 3. I rapporti tra la metropolia e le diocesi suffraganee sono regolati dal can. 436 del Codice di Diritto Canonico. Fa, altresì, parte della Regione Ecclesiastica Calabria l'Eparchia di Lungro, immediatamente soggetta alla Santa Sede per i fedeli Italo-Albanesi di rito bizantino.

Art. 2

Finalità

La Regione Ecclesiastica Calabria ha come finalità quella di favorire la cooperazione ed il collegamento tra le diocesi della stessa nell'azione ecclesiale, onde promuoverne più adeguatamente l'opera di evangelizzazione e l'impegno pastorale, nel rispetto delle peculiarità di circostanze, persone e luoghi, in considerazione della storia, della cultura e delle esigenze del territorio.

Art. 3

Governo

La Regione Ecclesiastica Calabria è retta collegialmente dalla Conferenza Episcopale Calabria (CEC), costituita dagli Arcivescovi e Vescovi delle Chiese particolari e da coloro che per diritto sono ad essi equiparati, anche solo interinalmente.

Art. 4

Legale rappresentanza

Il legale Rappresentante della Regione Ecclesiastica è il Presidente della CEC, da essa eletto per un quinquennio, dinanzi a qualsiasi autorità, sia canonica che civile.

Art. 5

Patrimonio e mezzi economici

§ 1. Il patrimonio della Regione Ecclesiastica Calabria è costituito dalla dotazione stanziata dalle diocesi che la compongono, nonché da offerte dei fedeli e da beni derivanti da acquisti, donazioni, eredità e legati.

§ 2. I mezzi economici provengono dai redditi del proprio patrimonio e, inoltre, dal contributo ricevuto dalla CEI dai fondi dell'8xmille secondo riparto e destinazione.

CAPITOLO II

La Conferenza Episcopale Calabria

Art. 6

Natura

§ 1. La CEC è l'unione permanente dei Vescovi della Regione Ecclesiastica Calabria, costituita in Assemblea, disciplinata dalle norme del presente Regolamento.

§ 2. Essa gode di autonomia, pur essendo organicamente collegata alla CEI per il coordinamento delle attività pastorali in Italia ed operante, per tale ambito, secondo le disposizioni del capo VIII dello Statuto della CEI.

Art. 7

Scopi

La CEC ha lo scopo di promuovere un'azione pastorale comune tra le diocesi che compongono la Regione Ecclesiastica Calabria e di favorire i mutui rapporti tra i Vescovi nella prospettiva di una più ampia convergenza di comunione ecclesiale, conformemente al can. 434 del Codice di diritto canonico.

Art. 8

Membri

§ 1. Sono membri della CEC i Vescovi diocesani della Regione e coloro che per diritto sono ad essi equiparati, anche solo interinalmente.

§ 2. I Vescovi eletti e coloro che per diritto sono ad essi equiparati possono ricevere le comunicazioni della Conferenza e partecipare alle riunioni dal momento della pubblicazione della nomina; partecipano invece come membri di diritto, con voto deliberativo, dal momento in cui sono canonicamente immessi nel possesso canonico del loro ufficio.

Art. 9

Vescovi emeriti

I Vescovi emeriti possono partecipare alle attività della Conferenza ma solo con voto consultivo. Pur senza funzioni di governo, possono essere invitati a collaborare in attività di studio, di formazione e di consulenza.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CEC

CAPITOLO I

Organi e Competenze

Art. 10

Organi

Sono organi della CEC:

- a) l'Assemblea dei Vescovi
- b) la Presidenza
- c) la Segreteria.

Art. 11

Assemblea

§ 1. La CEC svolge la propria attività collegialmente nell'Assemblea per tutte le questioni che le competono, secondo il Codice di Diritto Canonico, le norme emanate dalla CEI e quelle contenute nel presente Regolamento. Le sessioni possono essere ordinarie e straordinarie, secondo quanto prescritto dall'art. 18 del presente Regolamento.

§ 2. Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario tra i Vescovi diocesani e gli equiparati *in iure*;
- b) nominare, se si ritiene opportuno, al di fuori dei suoi membri, un Sottosegretario;
- c) eleggere l'economo della CEC, anche al di fuori dei suoi membri;
- d) designare i Vescovi delegati per settori di attività pastorali, possibilmente corrispondenti con quelli delle Commissioni episcopali della CEI, secondo quanto prescritto dall'art. 44, § 1 dello Statuto della CEI al fine di favorire gli opportuni collegamenti;
- e) istituire Commissioni o Consulte per trattare questioni pastorali d'interesse generale, valutandone ed approvandone le conclusioni, i regolamenti ed i programmi di attività;

- f) nominare, su proposta dei Vescovi delegati, gli incaricati regionali per i settori pastorali;
- g) eleggere i Vescovi membri della Commissione di vigilanza del Pontificio Seminario Regionale “San Pio X”, composta da vescovo Moderatore, vescovo delegato per gli Studi e vescovo delegato per l’economia.
- h) designare i candidati per le liste elettorali delle Commissioni episcopali della CEI;
- i) proporre la nomina del Rettore del Pontificio Seminario Regionale “San Pio X” al Dicastero per il Clero;
- l) emanare dichiarazioni e documenti pastorali;
- m) confermare nell’ambito delle proprie competenze le designazioni delle associazioni ecclesiali, secondo i rispettivi statuti;
- o) nominare il Consulente religioso regionale proposto dal Consiglio di Delegazione regionale USMI dopo aver acquisito il parere del Consulente generale;
- p) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dall’economo;
- q) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- r) approvare e modificare il presente Regolamento.

Art. 12

Presidenza

§ 1. La presidenza della CEC è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

§ 2. La Presidenza ha il compito di:

- a) curare l’attività della CEC, garantire l’ordinato e corretto svolgimento dell’Assemblea e l’esecuzione delle sue decisioni;
- b) stabilire e preparare l’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea, tenendo conto delle proposte dei Vescovi;
- c) approvare le spese straordinarie non preventivate, che abbiano carattere di urgenza, nonché assumere decisioni su questioni urgenti ed indifferibili, salvo l’obbligo di riferire, appena possibile, agli altri Vescovi per la necessaria ratifica;
- d) invitare alle sessioni, senza diritto di voto, sacerdoti, diaconi, religiosi e laici, rappresentanti di organismi e movimenti ecclesiali operanti nella Regione, nonché esperti delle materie trattate in Assemblea.

§3. La Presidenza si riunisce ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente possibilmente prima delle riunioni ordinarie dell’Assemblea.

Art. 13

Presidente

§ 1. Il Presidente della CEC è il Presidente della Regione Ecclesiastica, rimane in carica cinque anni e può essere rieletto fino ad un secondo mandato. Ha, dunque, la rappresentanza legale sia di fronte all'autorità civile che in ambito canonico.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere le riunioni della Presidenza;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea della CEC; può affidare la moderazione dei lavori ad un altro membro della stessa;
- c) curare le relazioni con la Santa Sede e con la CEI;
- d) informare sui lavori del Consiglio Permanente della CEI e farsi portavoce della CEC presso lo stesso Consiglio;
- e) coordinare, con l'aiuto del Vicepresidente e del Segretario, le attività dei diversi settori pastorali regionali.
- f) in casi di particolare urgenza, può adottare provvedimenti provvisori, riferendone tempestivamente alla Conferenza.

Art. 14

Vicepresidente

Assiste il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento, come anche in caso di vacanza dell'ufficio.

Rimane in carica cinque anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato.

Art. 15

Segretario

§ 1. Il Segretario esercita le sue specifiche funzioni di organizzazione e supporto amministrativo in tutte le attività della CEC.

§ 2. Il Segretario, in particolare, ha il compito di:

- a) comunicare, almeno quindici giorni prima, l'avviso di convocazione delle riunioni dell'Assemblea, con relativo ordine del giorno;
- b) curare la redazione dei verbali delle sessioni dell'Assemblea e della Presidenza e l'ordinaria tenuta dell'archivio;

§3. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Segretario è coadiuvato dal Sottosegretario.

Esso rimane in carica cinque anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato.

Art. 16

Sottosegretario

Il Sottosegretario è un sacerdote nominato dalla CEC, su proposta del Presidente, per coadiuvare il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni,

curare gli adempimenti organizzativi e svolgere altre incombenze affidatigli dalla Presidenza.

Dura in carica cinque anni e può essere nuovamente nominato per un ulteriore mandato.

Art. 17

Comunicato finale, verbale e documenti

§ 1. Il comunicato finale dell'Assemblea è predisposto dal Segretario e approvato dal Presidente; esso viene portato a conoscenza delle Diocesi e degli organi di stampa pubblicato sui Bollettini e siti web diocesani.

§ 2. Sui lavori dell'Assemblea possono essere date informazioni e comunicati nel modo stabilito dai membri. Questi sono tenuti ad osservare la dovuta riservatezza circa le discussioni, i documenti e le informazioni, che, per loro natura o per espressa richiesta del Presidente, non sono destinati alla pubblicazione e alla diffusione.

§ 3. Qualora la CEC, in particolari circostanze, intenda emanare una dichiarazione particolare, la preparazione del testo è affidata al Vescovo incaricato dal Presidente. Il documento finale deve essere approvato dall'Assemblea nel caso dei documenti più importanti o dal Presidente per comunicati brevi o prese di posizione urgenti, nei limiti del mandato.

§ 4. Copia dei verbali e di tutti gli altri documenti approvati e promulgati dalla CEC va debitamente conservata nell'archivio presso la sede della Conferenza.

Art. 18

Economo

§1. L'Economo può essere anche un sacerdote che abbia competenze di tipo amministrativo, contabile ed economico.

§2. Spetta all'Economo:

- a) curare l'amministrazione ordinaria dei beni mobili ed immobili della CEC, secondo le indicazioni generali approvate dalla stessa;
- b) predisporre lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della CEC, corredati da relativa relazione.
- c) curare la conservazione dei documenti e dei libri relativi alla contabilità;
- d) riferire periodicamente alla Presidenza circa la situazione economica e patrimoniale.

Dura in carica cinque anni e può essere nominato per un ulteriore mandato

CAPITOLO II

Procedimenti deliberativi,
validità delle riunioni e regolarità delle sedute

Art. 19

Convocazione

§ 1. L'Assemblea della CEC si riunisce previa convocazione che deve avvenire almeno quindici giorni prima, mediante invio dell'ordine del giorno predisposto dalla Presidenza, con indicazione esplicita dei vari punti da esaminare.

§2. Tale convocazione deve essere trasmessa a mezzo mail o PEC, in ogni caso in modo da garantire la certezza della avvenuta ricezione.

§ 3. La CEC si riunisce in sessione ordinaria normalmente quattro volte all'anno, prima delle sessioni del Consiglio Permanente della CEI, secondo un calendario fissato all'inizio dell'anno pastorale;

§ 4. in sessione straordinaria, ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei membri;

§ 5. Le riunioni dell'Assemblea possono avvenire anche mediante strumenti di collegamento da remoto, purché ciò sia previsto espressamente dall'avviso di convocazione e garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e la regolare partecipazione ai lavori.

Tale modalità però è esclusa quando si debba procedere ad elezioni o all'assunzione di decisioni di maggior rilievo.

Art. 20

Deliberazioni

§ 1. Tutti i Vescovi sono tenuti a partecipare ai lavori dell'Assemblea; coloro che per giusta causa ne siano impediti devono dare tempestiva comunicazione al Presidente e possono inviare il loro parere scritto sugli argomenti all'ordine del giorno, ferma restando la necessità, per la validità della sessione, del *quorum* di cui al successivo § 2.

§ 2. Per la validità delle sedute della CEC è richiesta la presenza della maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

§ 3. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate con il consenso dei due terzi degli aventi diritto della Conferenza medesima.

§ 4. Tutte le cariche elettive e le nomine hanno durata quinquennale e possono essere riconfermate per un secondo.

§ 5. Le elezioni si svolgono a norma del can. 119 §1 del CIC, a scrutinio segreto.

§ 6. Le deliberazioni di carattere pastorale hanno efficacia nelle singole diocesi solo se promulgate dal proprio Vescovo.

§ 7. Le deliberazioni che approvano eventuali accordi o intese di rango normativo con la Regione Calabria o con i suoi organi, o che possano limitare o condizionare le competenze dei vescovi diocesani, hanno efficacia vincolante per tutte le diocesi, a condizione che abbiano ottenuto unanimemente l'accettazione dai membri della conferenza episcopale regionale e la "*recognitio*" della Santa Sede, secondo le indicazioni di cui alla lettera della Congregazione dei Vescovi del 26 maggio 2008, prot. n. 291/02¹.

Art. 21

Svolgimento delle riunioni

§ 1. I temi più rilevanti, posti all'ordine del giorno, possono essere illustrati da una relazione, inviata prima della riunione ai singoli membri. In ogni caso, i Vescovi devono ricevere per tempo la bozza dei documenti sottoposti all'esame e alla votazione.

§ 2. Aperta la discussione, gli interventi si succedono ordinatamente su richiesta dei singoli membri e per un congruo spazio di tempo. Prima di deliberare è consentito fare una breve dichiarazione di voto.

§ 3. Esaurito l'ordine del giorno, altri argomenti possono essere sottoposti alla riflessione dell'Assemblea su iniziativa del Presidente o su istanza di altri Vescovi.

Art. 22

Elezioni

§ 1. Le elezioni si svolgono a norma del can. 119 § 1 del CIC, a scrutinio segreto per i primi due scrutini è necessario che il candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti; dopo due scrutini senza che si arrivi all'espressione di voto, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti. Non è ammesso il voto per delega, né quello per corrispondenza.

§ 2. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

§ 3. Per lo svolgimento delle votazioni, il Presidente propone la nomina di due scrutatori. Dopo ciascuno scrutinio viene proclamato il risultato.

Art. 23

Comunicato finale, verbale e documenti

§ 1. Sui lavori dell'Assemblea possono essere date informazioni e comunicati nel modo stabilito dalla medesima; in ogni caso, la Presidenza cura i rapporti con gli uffici e gli addetti alla comunicazione sociale.

¹ LA CONGREGAZIONE CON QUESTA LETTERA HA STABILITO UNA DISTINZIONE TRA ATTI DI RANGO NORMATIVO (CHE RICHIEDONO LA RECOGNITIO) E QUELLI TECNICI CHE, INVECE, NON NECESSITANO DI RECOGNITIO O CHE SI LIMITANO A DARE ATTUAZIONE AD INTESE D LIVELLO NAZIONALE.

§ 2. Il comunicato finale dell'Assemblea è predisposto dal Segretario e approvato dal Presidente; esso viene portato a conoscenza delle Diocesi e pubblicato sul sito Web istituzionale e sui Bollettini e siti web diocesani.

§ 3. I Membri della CEC sono tenuti ad osservare la dovuta riservatezza circa le discussioni, i documenti e le informazioni, che, per loro natura o per espressa richiesta del Presidente, non sono destinati alla pubblicazione e alla diffusione.

Art. 24

Rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana

La CEC è organicamente collegata con la CEI con la quale s'impegna ad assicurare la propria collaborazione, valutando previamente e collegialmente le questioni da discutersi nelle Assemblee Generali, secondo quanto previsto dallo Statuto della CEI, in specie all'art. 43.

Art. 25

Rapporti con la società civile

La CEC, tramite il Presidente o un suo delegato, mantiene rapporti con le Autorità civili e con gli Organismi sociali, culturali e politici, al fine di contribuire, in spirito di leale e sincera collaborazione, alla promozione della persona umana, del bene comune, anche mediante l'attività propria dell'Osservatorio Giuridico.

TITOLO III

COMMISSIONI E ORGANISMI DI COORDINAMENTO

CAPITOLO I

Commissioni

Art. 26

Natura, finalità e composizione

La CEC si avvale di organismi consultivi e di partecipazione ecclesiale, per favorire e promuovere il cammino sinodale e la cooperazione e corresponsabilità pastorale attraverso il coordinamento delle attività di comune interesse delle diocesi delle Chiese di Calabria.

§ 2. A tali finalità è compito della CEC erigere modificare o sopprimere Commissioni, Consulte, Consigli o altri organismi. Secondo le esigenze pastorali e le scelte della Conferenza Episcopale Italiana stessa.

Tali organismi regionali hanno carattere semplicemente consultivo e sono composte da sacerdoti, religiosi e laici esperti, scelti per competenza o in rappresentanza di realtà ecclesiali.

A loro spetta:

- a) offrire pareri e proposte sui temi di loro competenza al fine di favorire la partecipazione dei fedeli e il discernimento ecclesiale, il collegamento tra le diocesi della regione, il confronto e la corresponsabilità pastorale in ciascun ambito specifico;
- b) promuovere la collaborazione tra le diocesi e favorire lo scambio di esperienze, per particolari esigenze pastorali.
- c) curare la formazione unitaria e fornire supporto pratico e organizzativo attraverso strumenti, sussidi, attività di formazione al fine di attuare concretamente le indicazioni pastorali.

§ 2. Ogni organismo regionale è composto da un vescovo delegato in qualità di presidente, da un incaricato regionale in qualità di Segretario/direttore e da vari incaricati diocesani nominati dai rispettivi Ordinari.

§ 3. Almeno una volta all'anno le Commissioni informano la CEC circa le attività svolte.

§ 4. Gli organismi regionali operano secondo un regolamento interno approvato dalla CEC-

Art. 27

Denominazione e costituzione

§1. Le Commissioni regionali attualmente costituite sono:

- Commissione della Pastorale delle vocazioni;
- Commissione per i Beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto;
- Commissione per i Ministri della Misericordia;
- Commissione per i Problemi Sociali, il Lavoro, la Giustizia e la Pace;
- Commissione la Vita Consacrata;
- Commissione per il Laicato e Consulta delle Aggregazioni laicali;
- Commissione per il Servizio della Carità e della Salute;
- Commissione per la Pastorale carceraria;
- Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso;
- Commissione per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università;

- Commissione per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione tra le Chiese;
- Commissione per la Cultura e le Comunicazioni Sociali;
- Commissione per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi;
- Commissione per la Famiglia e la Vita;
- Commissione per la Liturgia;
- Commissione per le Migrazioni;
- Commissione Presbiterale Regionale.

§ 2. È compito dell'Assemblea erigerle o sopprimerle, modificarne la loro denominazione e le loro competenze, secondo le esigenze pastorali delle Chiese di Calabria.

Art. 28

Funzionamento e durata

§ 1. L'incaricato regionale di una Commissione ha il compito di inviare la convocazione con l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della riunione, nonché di redigere i verbali delle riunioni stesse.

§ 2. Le Commissioni possono essere convocate in riunione straordinaria ogni volta che il Vescovo delegato lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da un terzo dei suoi membri o dal Presidente della CEC.

§ 3. Eventuali spese per il loro funzionamento sono a carico della CEC e vanno adeguatamente preventivate e approvate dall'Assemblea.

§ 4. Gli incarichi pastorali regionali hanno la durata di un quinquennio e sono rinnovabili per un secondo mandato; qualora la nomina avvenisse durante il quinquennio in corso, ha validità fino alla scadenza del quinquennio. Nel caso in cui l'Assemblea non provveda alla scadenza, gli incarichi proseguono in regime di *prorogatio* fino a nuova elezione o nomina.

CAPITOLO II

Altri organismi regionali

Art. 29

Le Consulte e gli altri Servizi Regionali

§1. Le Consulte regionali sono organismi che hanno carattere semplicemente consultivo, e sono composte da sacerdoti, religiosi e laici esperti, scelti per competenza o in rappresentanza di realtà ecclesiali.

§ 2. Le Consulte hanno il compito di offrire pareri e proposte sui temi di loro competenza al fine di favorire la partecipazione dei fedeli e il discernimento ecclesiale, il collegamento tra le diocesi della Regione, il confronto e la corresponsabilità pastorale in ciascun ambito specifico;

§ 3. Altri Servizi regionali si configurano come organismi di studio, collegamento e coordinamento e hanno lo scopo di promuovere la collaborazione tra le diocesi e favorire lo scambio di esperienze, per particolari esigenze pastorali. Curano la formazione unitaria e danno supporto pratico ed organizzativo attraverso strumenti, sussidi, attività di formazione al fine di attuare concretamente le indicazioni pastorali.

§ 4. I Servizi che fanno riferimento alla CEC sono i seguenti:

- Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici;
- Consulta per il Servizio della Salute;
- Consulta per la Pastorale Carceraria;
- Osservatorio Giuridico;
- Pastorale dei Santuari di Calabria;
- Servizio IRC
- Servizio del Sovvenire;
- Servizio di Pastorale Giovanile;
- Servizio Regionale Tutela dei Minori e Persone vulnerabili.

§ 5. Essi operano secondo le modalità stabilite nel rispettivo Regolamento Interno.

Art. 30

L'Osservatorio Giuridico

§ 1. *L'Osservatorio Giuridico* è un organismo stabile di studio, di analisi e supporto in materia giuridica.

§ 2. Ha natura consultiva e scientifica a servizio dei Vescovi e degli Organismi della CEC, monitorando costantemente la produzione legislativa che possa interessare il cammino pastorale delle Chiese di Calabria.

§ 3. Ha come scopo, inoltre:

- monitorare l'evoluzione della normativa canonica e civile ed analizzare la giurisprudenza sotto il profilo ecclesiale;
- seguire e valutare i problemi, la documentazione, i progetti di legge e i provvedimenti che vengono presentati e discussi in sede di Consiglio e Giunta Regionale;
- fornire supporto interpretativo e proposte agli organi della CEC in ambito giuridico;
- individuare le forme più efficaci per comunicare alla CEC i risultati del suo costante monitoraggio;
- mantenere regolari rapporti con l'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici, presso la CEI.

§ 4. Opera secondo le modalità stabilite nel proprio Regolamento Interno.

Art. 31

Altri Enti

§ 1. Nella Regione Ecclesiastica Calabria sono istituiti ed operano:

- 1) Pontificio Seminario Regionale “S. Pio X”, con proprio Statuto approvato della CEC;
- 2) Istituto Teologico Calabro “San Francesco di Paola”, con proprio Statuto, votato dal Consiglio d’Istituto e sottoposto all’approvazione della CEC, della Facoltà Teologica aggregante e del Dicastero per la Cultura e l’Educazione;
- 3) Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro (TEIC), con sede a Reggio Calabria, e Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Appello (TEICA), con sede in Catanzaro, aventi un proprio Statuto approvato dai vescovi delle diocesi aderenti.

Art. 32

Archivio della Regione Ecclesiastica Calabria

§ 1. L’archivio della Regione Ecclesiastica Calabria è custodito presso i locali siti nella sede della CEC a Catanzaro, in viale Pio X, n. 160. Responsabile dell’Archivio è il Segretario o un Vescovo all’uopo nominato dalla Presidenza, anche emerito.

§ 2. I documenti che, per ragioni di ufficio, sono conservati dai Vescovi delegati, vanno depositati presso l’archivio prima dell’avvicendamento nelle cariche.

TITOLO IV

NORME INTEPRETATIVE, FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 33

Estinzione della Regione Ecclesiastica

§ 1. In caso di estinzione della persona giuridica, il patrimonio residuo sarà devoluto in quote uguali alle diocesi comprese nel territorio della Regione Ecclesiastica Calabria, fermo il disposto dell’art. 20 della L. n. 222/1985 ai fini degli effetti civili.

§ 2. La documentazione e gli archivi, nonché le strutture operative ed i rapporti giuridici saranno trasferiti, su delibera assunta dall’Assemblea della CEC, nel rispetto dei criteri di continuità ecclesiale.

Art. 34

Riservatezza e trattamento dei dati

§ 1. La CEC assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa canonica e civile vigente, con particolare riferimento al

Regolamento 2016/679 (GDPR), al Decreto Generale CEI in materia di tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza e al can. 220 CIC.

§ 2. Tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività e agli organismi della Conferenza sono tenuti al rispetto della riservatezza delle informazioni e dei dati conosciuti nell'esercizio del proprio incarico.

§ 3. All'uopo, potranno essere emanati regolamenti attuativi dall'Assemblea della CEC.

Art. 35

Richiamo alla normativa canonica e civile

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili, nonché la normativa canonica vigente.

Art. 36

Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, che abroga e sostituisce il precedente, è stato approvato *ad experimentum* per un triennio con deliberazione della CEC in data 10 settembre 2026.